

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE FOLL - ESENTE DIRITTI



17672.18

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

[Empty box]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 7896/2013

SEZIONE LAVORO

Cron. 17672

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Presidente - Ud. 06/03/2018
- Dott. AMELIA TORRICE - Rel. Consigliere - PU
- Dott. DANIELA BLASUTTO - Consigliere -
- Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Consigliere -
- Dott. IRENE TRICOMI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 7896-2013 proposto da:

MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, in persona del  
 Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in  
 ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA  
 GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope  
 legis;

- **ricorrente** -

2018

953

**contro**

SAP - SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA, SEGRETERIA  
 PROVINCIALE DI COSENZA, in persona del Segretario  
 Provinciale pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DOMENICO MILLELIRE 6, presso lo studio dell'avvocato GUALTIERO CREMISINI, rappresentato e difeso dall'avvocato BRUNELLA BONOFIGLIO, giusta procura in atti;

**- controricorrente -**


avverso la sentenza n. 1273/2012 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata l'11/10/2012 r.g. n. 867/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/2018 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato ATTILIO BARBIERI per l'Avvocatura Generale dello Stato;

udito l'Avvocato BRUNELLA BONOFIGLIO.



### Fatto

1. L'organizzazione sindacale S.A.P.- Sindacato Autonomo di Polizia - Segreteria Provinciale di Cosenza, aveva agito ai sensi dell'art. 28 della L. N. 300 del 1970 per l'accertamento della antisindacalità della condotta tenuta dal Questore di Cosenza compendiatasi nell'avvio del procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 14 del D.P.R. n. 782 del 1985 e dell'art. 5 n. 3 del D.P.R. n. 737 del 1981, nei confronti dell'Agente della Polizia di Stato Antonio Giordano, Segretario provinciale del S.A.P., in relazione alle dichiarazioni contenute in una lettera aperta ed in un articolo apparsi su un quotidiano locale.

2. La Corte di Appello di Catanzaro, adita dal sindacato, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la antisindacalità della contestazione degli addebiti del 14 luglio 2006 ed ha revocato il provvedimento disciplinare irrogato al Giordano.

3. La Corte territoriale, richiamando i principi affermati da questa Corte nelle sentenze nn. 20140 del 2005 379 del 2005, 9746 del 2000 della sezione civile e nella sentenza n. 11211 del 1993 della sezione penale, ha rilevato che: nella lettera e nell'articolo pubblicato dalla stampa locale il Giordano, nella sua qualità di sindacalista, aveva denunciato la situazione di disparità di trattamento del personale della Questura ed aveva indicato i fatti che dal suo punto di vista ne costituivano rappresentazione (gestione delle ore di straordinario, organizzazione dei turni e della reperibilità, assegnazione di ruoli non corrispondenti alle capacità professionali, attivazione del potere disciplinare solo con riguardo ad alcuni comportamenti e tolleranza nei confronti di altri); l'istruttoria aveva dimostrato l'esistenza di problematiche in ordine alla ripartizione delle ore di straordinario ed alla corretta valutazione delle capacità professionali ed alla assegnazione di compiti ( oggetto di segnalazione anche da parte di altre organizzazioni sindacali); il Questore non aveva smentito la sussistenza di tali fatti ma aveva prospettato, a sua volta, una diversa lettura del proprio operato (le modifiche organizzative apportate alla ripartizione degli straordinari erano idonee a risolvere l'abuso del ricorso a tale istituto, i provvedimenti disciplinari adottati e le nomine effettuate erano legittimi); in siffatto contesto probatorio gli scritti del Giordano non erano esorbitanti rispetto al diritto di critica perché, seppur con toni polemici ma non lesivi della reputazione e del decoro del Questore, il Giordano aveva offerto una interpretazione dei fatti che risultavano caratterizzati da un nucleo

*Am*

essenziale di verità; le dichiarazioni relative alle sanzioni disciplinari comminate ad alcuni dipendenti miravano non a denunciarne l'illegittimità o l'arbitrarietà ma a rimarcare la necessità che altrettanto rigore doveva essere manifestato verso altri comportamenti non conformi ai doveri di ufficio.

4. Avverso questa sentenza il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, al quale ha resistito con controricorso il S.A.P.- Sindacato Autonomo di Polizia - Segreteria Provinciale di Cosenza.

### Motivi

#### Sintesi dei motivi

5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c., omissione totale della motivazione. Il ricorrente, ricostruita la vicenda oggetto del giudizio, sia dal punto di vista fattuale che processuale, addebita alla Corte territoriale di avere fondato il "decisum" su una motivazione apparente e di non avere contrastato in maniera puntuale le valutazioni contenute nella sentenza di primo grado correlate alla appartenenza del Giordano alle Forze <sup>di</sup>ordine, di avere riportato il contenuto delle sentenze di questa Corte senza spiegare le ragioni per le quali i principi in queste espressi rilevano nella vicenda dedotta in giudizio. Assume che la Corte territoriale non ha motivato sui limiti del diritto di critica e non ha spiegato le ragioni per le quali essi non erano stati superati dal Giordano. Sostiene, inoltre, che l'esistenza di un substrato minimo di verità non autorizza chiunque a "dire quello che vuole" e deduce l'inutilità delle affermazioni spese dalla Corte territoriale in ordine alle risultanze istruttorie.

6. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 28 L n. 300 del 1970. Sostiene che le esternazioni del Giordano, per essere state caratterizzate da espressioni forti, allusive e poco corrette nei confronti del Questore, si erano compendiate in un comportamento disciplinarmente rilevante in quanto prive dei caratteri di obiettività e di correttezza e idonee a sovvertire l'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c.

#### In via preliminare

7. Va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal ricorrente sul rilievo della violazione degli oneri imposti dall'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. Il ricorso, infatti, contiene la compiuta esposizione della vicenda dedotta in giudizio e degli antecedenti processuali (cfr. punto n. 5 di questa sentenza).

8. Il primo motivo è infondato nella parte in cui è dedotta la nullità della sentenza.

9. Le Sezioni Unite di questa Corte nelle sentenze n. SSUU 8053/2014 e n. 8054/2014 hanno affermato che l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un "error in procedendo" che comporta la nullità della sentenza solo nel caso di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile". Le SSUU nella sentenza n. 22232/2016 hanno anche precisato che di "motivazione apparente" o di "motivazione perplessa e incomprensibile" può parlarsi laddove essa non renda "percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice" (Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016).

10. Evenienze queste che non si riscontrano nella sentenza impugnata perché la Corte territoriale ha spiegato in maniera chiara, lineare e puntuale quali sono i confini tra diritto di cronaca e diritto di critica ed i limiti delle esimenti.

11. Essa, infatti, ha richiamato i principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 201140 del 2005 (che ha precisato i limiti entro può essere esercitato il diritto di critica), nella sentenza n. 379 del 2005 (che ha evidenziato le differenze che connotano il diritto di cronaca rispetto a quello di critica), le sentenze nn. 7946/2000 e 11211/1993 (in tema di bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, alla rilevanza sociale dell'argomento ed alla correttezza formale di espressione).

12. Alla luce di tali principi la Corte territoriale ha analizzato la lettera aperta e l'articolo pubblicati sul quotidiano locale rilevando che i fatti ivi esposti costituivano la rappresentazione e il punto di vista manifestato dal Giordano in ordine alle diverse questioni oggetto di critica, ha richiamato in maniera puntuale gli elementi probatori e

la memoria depositata dal Questore e sulla scorta di tali elementi probatori è pervenuta alla conclusione che il Giordano non avesse travalicato i limiti del legittimo esercizio del diritto di critica e che il tono polemico delle esternazioni non aveva leso la dignità del Questore.

13. Il motivo è inammissibile nella parte in cui le censure, sotto l'apparente denuncia del vizio di nullità della sentenza, si risolvono nella prospettazione di un diverso apprezzamento delle stesse prove e delle stesse circostanze di fatto già valutate dal Giudice di merito in senso contrario alle aspettative del medesimo ricorrente, che ritiene più corretta e rispondente alle proprie aspettative difensive la decisione favorevole del giudice di primo grado (Cass.SSU 24148/2013, 8054/2014; Cass. 1541/2016, 15208 /2014, 24148/2013, 21485/2011, 9043/2011, 20731/2007; 181214/2006, 3436/2005, 8718/2005).

14. Il secondo motivo è inammissibile alla luce del principio ripetutamente affermato da questa Corte secondo cui il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo, secondo la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelleggibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 24298/2016, 87/2016, 3010/2012, 5353/2007; Ord. 187/2014, 16308/2013).

15. Il ricorrente, infatti, lungi dall'indicare le ragioni per le quali la Corte territoriale ha violato o fatto non corretta applicazione dell'art. 28 L 300 del 1970 ha sollecitato la inammissibile rivalutazione della condotta tenuta dal Giordano. Vanno al riguardo richiamate le considerazioni svolte nel punto n. 13 di questa sentenza.

16. Sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso va rigettato.

17. Le spese seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**


La Corte

Rigetta il ricorso.

Condanna il Ministero ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 4.000,00, per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfettarie, oltre IVA e CPA. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 marzo 2018

Il Consigliere Estensore

A. Torrice



Il Presidente

G. Napoletano



Il Funzionario Giudiziario

Dott. Giovanni RUELLO

